

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO DELLA LINEA TRANVIARIA TERMINI – TOR VERGATA E DEL DEPOSITO DI CENTOCELLE EST. CUP: J84E21005150001. CUI: S10735431008202200029. CIG: B43824E0C1.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/---, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come RSM o Committente),

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.P./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/---, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Bando di gara n. 7/2024, RSM ha indetto una Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice), per l’affidamento del servizio di verifica preventiva del progetto definitivo per appalto integrato della Linea Tranviaria Termini – Tor Vergata e del Deposito di Centocelle Est, con applicazione del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice,

per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Determinazione autorizzativa del Direttore Generale n. 15 del 30/10/2024;

- il presente Appalto, per l'affidamento delle attività relative alla realizzazione dell'intervento indicato, è finanziato con le risorse assicurate sia dai fondi di Roma Capitale sia dai fondi di RSM e, per la parte di finanziamento di Roma Capitale, trova copertura nel Bilancio capitolino 2022, PT20220054 "*progettazioni di primo livello interventi tranviari e funiviari*", secondo il dettaglio del quadro economico e del dispositivo finanziario di cui alla Determinazione Dirigenziale di affidamento/impegno del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. 1438/2022;
- all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- (*eventuale*) l'Appaltatore si avvale della Società (Ausiliaria);
- la Committente, in data __.__.____ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state rilasciate le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data __.__.____ ;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;

- con Determinazione D.G. n. ___ del __.__.____, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.P....., aggiudicazione comunicata dalla Committente ai concorrenti e all'Appaltatore in data tramite Piattaforma;
- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Alessandro Fuschiotto (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- *(eventuale)* con nota PEC prot. RSM n. ___ del __.__.2023, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, nelle more della formalizzazione del presente Contratto nei termini di legge, l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, come previsti e disciplinati nei documenti di gara e, pertanto, la durata del presente Contratto, di cui al successivo art. 5, decorre dalla predetta data di esecuzione anticipata delle prestazioni;
- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**).

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 7/2024;
- Disciplinare di gara;
- Elaborati del Progetto definitivo della Linea Tranviaria Termini – Tor Vergata e del Deposito di Centocelle Est, oggetto del servizio di Verifica preventiva, di cui al presente appalto;
- Capitolato Tecnico (nel seguito, anche “Capitolato”);
- documentazione tecnica allegata e/o richiamata al Bando di gara e al Capitolato e l’ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche “Documentazione tecnica”);
- Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara;
- “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026” (PIAO) di Roma Capitale;
- Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Protocollo d’Intesa del 5 ottobre 2022 siglato dal Commissario Straordinario e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (ovvero Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL) per le quattro tranvie di Roma Capitale (“Protocollo Sindacati”);
- l’Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Contratto è disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., dal D.P.R. 207/2010, per gli articoli pertinenti, dal Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore, dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss. mm. e ii., dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. e dalla normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

2.2. L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM eventualmente in visita presso la propria sede professionale per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 RSM affida all'Appaltatore – che accetta senza riserve né eccezione alcuna – l'esecuzione del Servizio di Verifica preventiva del Progetto Definitivo per appalto integrato della Linea Tranviaria Termini – Tor Vergata e del Deposito di Centocelle Est, prevista dal PUMS di Roma Capitale (di seguito "Verifica" o "Verifica del Progetto") attività tecnica che sarà espletata per le finalità di cui all'art. 42 del Codice e all'Allegato I.7 al Codice, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sugli elaborati predisposti ai sensi dell'art. 23, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, norme che trovano ancora applicazione in virtù degli artt. 23, comma 3, e 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, giusta previsione di cui all'art. 225, comma 9, del Codice.

3.2 Ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 al Codice, lo svolgimento del servizio di Verifica è finalizzato ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche

disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

La verifica del Progetto Definitivo per ciascuna fase deve essere condotta con riferimento agli aspetti di: affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità, secondo gli adempimenti di verifica di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e 39 e 40 dell'Allegato I.7 al Codice, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

L'Appaltatore ha già preso esatta cognizione degli elaborati progettuali oggetto di Verifica e della relativa documentazione amministrativa della procedura di PAUR (provvedimento unico amministrativo regionale), messi a disposizione da RSM in fase di gara, a fini tecnico-conoscitivi, mediante indicazione del seguente link della Regione Lazio – Area VIA in cui sono contenuti: <https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-023-2024>.

Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, le condizioni e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, nonché secondo le seguenti condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta dall'Appaltatore in data

- *(eventuali elementi migliorativi)*

3.3 L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

3.4 Rientra, comunque, nell'oggetto del Contratto ogni attività complementare ed accessoria ritenuta indispensabile per dare completamente finita ed idonea all'uso la Verifica del Progetto. Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/o opportuno per la corretta e compiuta realizzazione della Verifica. Il contenuto della Documentazione tecnica messa a disposizione dell'Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto, meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche delle attività progettuali da eseguire ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilità che l'Appaltatore assume con riguardo alla Verifica.

3.5 In qualsiasi momento, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, la Committente potrà richiedere approfondimenti rispetto alla documentazione prodotta e la partecipazione a riunioni, con cadenza almeno settimanale, presso la sede di RSM o altro luogo correlato al progetto, inclusa la possibilità di effettuazione da remoto.

3.6 L'Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e disciplinati dal Contratto e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica realizzativa e del termine di ultimazione della Verifica di cui al successivo art. 5.

3.7 La Verifica, nella versione conclusiva, dovrà essere prodotta nei tempi stabiliti dal presente Contratto, in supporto informatico, contenenti i rapporti di verifica firmati digitalmente (sia in formato CADES con estensione.p7m, sia in formato PAdES con estensione .pdf) e in formato aperto editabile senza protezione.

ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO DI VERIFICA

4.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata del servizio, il Gruppo di lavoro di verifica offerto in sede di gara. In particolare, le figure professionali che dovranno essere presenti all'interno del Gruppo di lavoro sono quelle specificate nell'offerta dall'Appaltatore, nonché in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara, e dovranno essere nominativamente individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale, ove previsto, indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore.

4.2 Non sono ammesse variazioni nella composizione del Gruppo di lavoro di verifica offerto, salvi i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Committente previa tempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di motivata richiesta e i

tecnici facenti parte del Gruppo di lavoro di verifica offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.

4.3 Il Gruppo di lavoro di verifica è composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la Verifica del Progetto oggetto di appalto e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capitolato, individuati di seguito, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive (*eventualmente*) offerte in sede di gara.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI E PROROGHE

5.1 La durata del presente Contatto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi netti, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto (*ovvero, nel caso di avvio anticipato delle attività contrattuali*), decorrenti dalla suddetta data di comunicazione del R.P.E. di avvio anticipato delle attività contrattuali, ferme le ipotesi di sospensione del predetto termine a causa delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal R.P.E. o, ove nominato, dal DEC, in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero di autorizzazione.

FASE 1: Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal suddetto avvio dell'incarico, dovrà essere consegnato il Rapporto Intermedio di Verifica.

FASE 2: Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dai riscontri, da parte di RSM, alle osservazioni sul Rapporto Intermedio, dovrà essere consegnato il Rapporto Finale di Verifica.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 12 del Capitolato e dal successivo art. 12.

Anche ai sensi dell'art. 121 commi 8 e 11 del Codice, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato, potrà richiederne la proroga.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudicherà i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Committente. La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Resta fermo che in caso di non accoglimento dell'istanza di proroga, l'Appaltatore dovrà ultimare i servizi nel termine stabilito dal presente Contratto e, comunque, nel Capitolato.

L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione, ovvero dal Responsabile del procedimento qualora facente funzione anche di Direttore dell'esecuzione, o espressamente approvati da questi;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto e/o dal Capitolato Tecnico;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Committente per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali, o in ambito sicurezza, nei confronti dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni contrattuali, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Appaltatore, ovvero con la Committente, se, in questo ultimo caso,

l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni contrattuali, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

6.1 Il corrispettivo complessivo per tutto quanto forma oggetto del presente Contratto è pari ad € -----,-- (euro -----/--) oneri previdenziali e assistenziali a carico della Committente ed IVA esclusi, rinveniente dal ribasso del --- % offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta di € 468.700,00. Il predetto corrispettivo verrà maturato secondo quanto stabilito nel successivo art. 7 e nel Capitolato.

I corrispettivi contrattuali, derivanti dal ribasso offerto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare la Verifica perfettamente finita, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali.

L'importo contrattuale remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di Verifica, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che l'Appaltatore dovrà o riterrà utile fare.

L'importo stabilito per la Verifica resta fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto, fatte salve le previsioni di legge e quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

Resta pertanto convenuto che è ad esclusivo carico dell'Appaltatore il rischio relativo alla diversa e maggiore quantità delle attività contrattuali previste che si dovessero rendere necessarie per la predisposizione della Verifica a regola d'arte, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire la Verifica stessa al prezzo globale ed onnicomprensivo convenuto.

Detto corrispettivo a corpo, derivante dal ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarità e della complessità della Verifica, dello scenario tecnico/organizzativo complessivo.

Il corrispettivo per l'elaborazione della Verifica del Progetto compensa e remunera la predisposizione della Verifica a regola d'arte, perfettamente idonea allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la stessa è preordinata. Con riguardo al suddetto corrispettivo, l'Appaltatore rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da ogni errata valutazione legata alla Verifica, assumendosi l'Appaltatore ogni rischio in proposito anche in via di alea.

6.2. Clausola revisione prezzi

6.2.1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

6.2.2. L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

6.2.3. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

6.2.4. Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

6.2.5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante utilizzerà le risorse disponibili di cui all'art. 60, comma 5, del Codice. fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti

6.2.6. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6.2.7. E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

6.2.8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 7 - PAGAMENTI

7.1 Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno contabilizzate e remunerate con le seguenti modalità, a fronte della regolare emissione di fattura e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni, con le seguenti modalità:

- 100% dell'importo contrattuale alla consegna del Rapporto Finale di Verifica.

La liquidazione dell'importo della fattura avverrà inoltre subordinatamente alla verifica, nei confronti dell'Appaltatore, della regolarità contributiva attestata dal DURC e della regolarità fiscale. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'Appaltatore o dei subappaltatori/subaffidatari impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7.2 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico presso la Banca Ag., codice IBAN: sul quale è abilitato ad operare il Sig., nato a C.F.: fatto salvo quanto statuito al successivo art. 7.4.

7.3 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

7.4 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale – per la q.p. del finanziamento riferibile all'Amministrazione - e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

7.5 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

2) L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 13.6;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: B43824E0C1 e il CUP: J84E21005150001 dell'appalto medesimo.

3) L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

4) L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5) In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 8 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscono temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RPE, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti delle prestazioni eseguibili.

8.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

Per le ulteriori modalità e condizioni relative alla sospensione delle prestazioni, si rinvia all'art. 121 del Codice.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

9.1 - Garanzia Definitiva. L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante cauzione/polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (euro), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di RSM.

9.2 - Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale relativa all'appalto, conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, contraddistinta al n. _____ sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata fino a _____.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale copre i danni derivanti dalle specifiche attività oggetto dell'incarico e, pertanto, deve fare riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione oggetto di Verifica ed avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice.

La polizza RC deve avere durata dalla data di avvio dell'esecuzione dell'affidamento fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e un massimale corrispondente a quanto normativamente previsto.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), dell'Allegato I.7 al Codice, nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di Verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la predetta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente comma per lo specifico progetto oggetto di Verifica.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga

della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.

L'importo assicurato e/o massimale della polizza non limita la responsabilità dell'Appaltatore che, in ogni caso, risponde nei confronti della Committente per ogni risarcimento del danno.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

10.1 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

10.2 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le

obbligazioni derivanti dal Contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

11.1 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

11.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai paragrafi 3 e ss. del Capitolato Speciale, che qui si intendono integralmente riportati.

11.3 Avvalimento (eventuale) Ai sensi dell'art. 104 del Codice-----

ART. 12 – PENALI

12.1 Come previsto dall'art. 12 del Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE) può procedere all'applicazione di penali.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la Stazione Appaltante di esperire azione per

ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non eseguite a spese dell'Appaltatore.

12.2 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai tempi di consegna stabiliti per le due Fasi dall'art. 5.1, RSM applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto di cui al precedente art. 6.1, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali da ritardo applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, il Contratto sarà risolto.

12.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da RSM all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/justificazioni a RSM nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio di RSM, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione del pagamento del corrispettivo e, in mancanza, mediante incameramento della garanzia definitiva.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione.

13.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTP Appaltatore*) o dell'Ausiliaria o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore e/o all'Ausiliaria di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 16;
- per una o più violazioni accertate del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità, del Protocollo d'Intesa Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale e del Protocollo Sindacati di cui al successivo art. 17.2;
- per una o più violazioni degli obblighi relativi alla proprietà della documentazione di cui al successivo art. 19;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 122 del Codice nonché dall'art. 124 del Codice.

13.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché la segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

14.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

14.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni principali riguardanti i servizi di verifica, ai sensi dell'art. 42 del Codice, tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro, come quelle relative al Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica.

Per le medesime ragioni, attinenti alla particolare natura dei servizi richiesti, le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 11.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 7.5.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 15 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14. al Codice.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

ART. 16 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 17 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO D'INTESA

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

17.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026" (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall'Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato. L'Appaltatore, inoltre, accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa e da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna il Protocollo d'Intesa del 5

ottobre 2022 siglato dal Commissario Straordinario e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (ovvero Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL) per le quattro tranvie di Roma Capitale (“Protocollo Sindacati”) per le parti applicabili all'appalto e tutte le clausole in esso contenute, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

(Eventuale) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato “Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti alla gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna Parte potrà, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (i) trattare tali dati personali in accordo al

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 19 - PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

19.1 È espressamente convenuto che RSM acquisirà la proprietà e il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, dei disegni, degli elaborati della Verifica, dei grafici e di ogni documento, nonché dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti incaricati dell'esecuzione di prestazioni contrattuali, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. RSM si riserva la facoltà di pubblicare la documentazione della Verifica del Progetto al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi tecnici o anche solo culturali.

19.2 È fatto divieto all'Appaltatore di mettere a disposizione e/o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente comma 1 per finalità che non siano direttamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

La Committente avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d'autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e quindi la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo RSM, in nome proprio e dei propri subaffidatari, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

RSM resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, o altra privativa, alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; il

medesimo Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne RSM da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.

Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, RSM potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 20 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 7/2024, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente all'Offerta tecnica e all'Offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 21 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 22 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)